



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 262 /DA DEL

10 LUG. 2025

**OGGETTO:** Congedo parentale art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001.  
Dipendente matricola 2641.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

-ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi “*Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi..*”;

- il D. Lgs. n. 80/2015 ha ampliato non solo il periodo entro cui è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino), ma anche il periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino);

**Vista** l'istanza della dipendente, matricola n. 2641, presentata il 24/06/2025 e assunta al protocollo dell'Ente in pari data con n. 16405, con la quale la stessa ha chiesto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs n. 151/2001, di poter usufruire di un congedo parentale (astensione facoltativa) *dal 10/07/2025 al 01/09/2025*, ad esclusione di giorno 16/07 e dei venerdì compresi nel periodo suddetto;

**Preso atto** che nell'istanza è stato dichiarato che il marito della dipendente, matricola 2641, non ha diritto al congedo parentale in quanto lavoratore autonomo;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del CCNL Autostrade e Trafori periodo 2019-2022, “*per i congedi fruitti entro il sesto anno di vita del bambino, al dipendente viene corrisposta un'indennità pari all'80% della retribuzione per i primi due mesi e pari al 30% della retribuzione medesima per un ulteriore periodo di 4 mesi. L'intero periodo di 6 mesi è coperto da contribuzione figurativa*”;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 151/2001 (testo unico sulla maternità e sulla paternità);
- il CCNL Autostrade e Trafori in atto vigente;



**DECRETA**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

- riconoscere alla dipendente matricola 2641, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Ente, il diritto a fruire del congedo parentale con decorrenza dal 10/07/2025 al 01/07/2025 ad esclusione di giorno 16/07 e dei venerdì compresi nel periodo suddetto per un totale di 35 giorni;
- riconoscere alla dipendente matricola 2641, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del CCNL Autostrade e Trafori, per il periodo di congedo parentale, dal 10/07/2025 al 01/09/2025 ad esclusione di giorno 16/07 e dei venerdì compresi nel periodo suddetto, un'indennità pari all'80% della retribuzione;
- dare atto che il periodo di congedo parentale è utile ai fini del computo nell'anzianità di servizio, mentre non produce effetti né sulla tredicesima mensilità, né sul premio annuo, né sulle ferie;
- precisare che l'interessata dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione dell'istituto.

Trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente.

Il Responsabile Ufficio Risorse Umane  
Dott.ssa Simona Cascio

Il Direttore Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio